



**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E
_____ PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS).**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede della Regione Veneto – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

Tra

_____ con sede _____,
_____, P.I. / C.F. _____, rappresentato ai fini del presente
atto dal _____, nato a _____ il _____

Tra

_____ con sede _____,
_____, P.I. / C.F. _____, rappresentato ai fini del presente
atto dal _____, nato a _____ il _____

E

l'arch. Romeo Toffano nato a Mira (VE) il 21.06.1948 e residente a Gambarare di Mira (VE) in Via Porto Menai, 89 (C.F. TFFRMO48H21F229U), che agisce in atti in nome e per conto della Regione Veneto, in qualità di Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi a stipulare il presente atto

PREMESSO CHE:

- I) La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze per l'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000, intende avviare la redazione dei piani di gestione per alcune Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997 modificato con D.P.R. 120/2003;
- II) La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2371 del 27 luglio 2006 ha approvato le misure di conservazione per le ZPS e ha stabilito la necessità di procedere alla realizzazione di 27 piani di gestione alcuni dei quali relativi a più di una ZPS;

III) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto del 3 settembre 2002 ha stabilito le linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

IV) La Giunta Regionale con Deliberazione n. _____ del _____ ha individuato i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione, assegnando all'uopo i contributi necessari per lo svolgimento di tale attività, individuando la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi come struttura referente per il coordinamento tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Individuazione delle parti e premessa.

L'individuazione delle parti e la premessa fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – Finalità.

La presente convenzione tra la Regione Veneto, come sopra rappresentata, e _____ è finalizzata all'attivazione della collaborazione per la redazione del/dei piano/piani di gestione della/delle ZPS _____, da realizzare secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 avente come oggetto: "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000" e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 settembre 2007 avente come oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS".

ART. 3 – Coordinamento regionale.

Il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi provvederà al coordinamento generale del lavoro.

La Regione Veneto tramite la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi si riserva la facoltà di introdurre approfondimenti rispetto a quanto dettato dal D.M. del 3 settembre 2002, al fine di assicurarne la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, entro i limiti stabiliti dai costi complessivi e dai tempi di esecuzione.

ART. 4 – Coordinamento provinciale.

La Provincia/le Province di _____, in ragione delle competenze assegnate dall'assetto legislativo vigente, provvederà/provvederanno a svolgere i compiti di coordinamento e di supporto ai soggetti cui sono affidate le attività di cui all'ART. 2, al fine di armonizzare i contenuti del piano di gestione con quelli del piano territoriale provinciale di coordinamento previsto dalla L.R. 11/04.

ART. 5 – Struttura e referenti scientifici.

Per le finalità citate all'ART. 2 il/la _____ si impegna a garantire una struttura operativa comprendente competenze scientifiche adeguate alla redazione degli elaborati indicati nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000".

ART. 6 – Decorrenza e durata dell'incarico.

L'incarico definito dall'ART. 2 ha durata di dodici mesi e decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 7- Proroghe

Il termine per l'espletamento dell'incarico è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

ART. 8 – Compenso e modalità di erogazione.

Il compenso regionale per lo svolgimento dell'attività affidata a _____ con la presente convenzione è fissato in Euro _____ comprensivo di I.V.A ed ogni altro onere fiscale o accessorio, se dovuto.

Potrà essere corrisposto un anticipo fino al 50% dell'importo complessivo, non prima della scadenza di quattro mesi dalla stipula della presente convenzione, sulla base della presentazione di specifica richiesta accompagnata da documentazione sull'attività svolta, previa emissione di parere favorevole da parte del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

Il saldo verrà corrisposto successivamente alla consegna degli elaborati che costituiscono il piano di gestione e di una relazione finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la conclusione dei lavori e previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. _____ – della Banca _____ – Agenzia _____, CAB _____ – ABI _____, intestato a _____ a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

ART. 9 - Proprietà del risultato finale.

In seguito all'avvenuto saldo delle competenze, la documentazione ed i risultati dell'incarico affidato resteranno di proprietà della Regione Veneto.

In ogni occasione nella quale la Regione Veneto farà riferimento a risultati ottenuti nella presente convenzione citerà il nome dei Ricercatori incaricati assieme a quello del/della

_____.

ART. 10 - Riservatezza.

Il/la _____ si impegna a pretendere che il proprio personale delegato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti considerati riservati dal committente, o interessati da licenze d'uso, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

ART. 11 - Responsabilità e rischi.

La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale del/della _____ impiegato nell'attività di ricerca, a meno che tali danni non siano causati da una condotta colposa del committente.

ART. 12 – Recesso e modalità d'intervento sostitutivo.

In caso di inadempimento del soggetto incaricato agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, di sostituirsi al soggetto incaricato della redazione e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del contributo erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il contributo per le attività di cui all'ART. 2 regolarmente svolte.

ART. 13 - Controversie.

La Regione Veneto e il/la _____ concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del contratto.

In mancanza di accordo ogni controversia che dovesse sorgere sull'applicazione della presente convenzione sarà differita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante del Soggetto incaricato e da un terzo membro incaricato concordemente dalle parti o, mancando tale accordo, nominato dal Presidente del Tribunale o, nel caso fosse costituita, dalla Camera Arbitrale territorialmente competente che lo presiede.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio Arbitrale verranno anticipate dalla parte che chiede l'intervento e cadranno sul soccombente.

ART. 14 - Accettazione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 15 - Disposizioni finali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E

PARCHI

Arch. Romeo Toffano
